

Circolare della Direzione Centrale Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 24 dicembre 1993 “Modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, censiti ai sensi della legge 223/90”

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Direzione Generale

Prot. n.DCSR/4/5/PN/

24 dicembre 1993

Circolo costruzioni T.T. di:

60100 Ancona - 70100 Bari - 40100 Bologna - 39100 Bolzano - 09100 Cagliari - 50100 Firenze - 16100 Genova - 98100 Messina - 20100 Milano - 80100 Napoli - 90100 Palermo - 89100 Reggio Calabria - 00100 Roma - 67039 Sulmona - 10100 Torino - 34100 Trieste - 30100 Venezia - 37100 Verona.

Oggetto: Modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, censiti ai sensi della legge 223/90.

A seguito della conversione in legge del 27 ottobre 1993 n.422 del decreto-legge 27 agosto 1993 n.323, si descrivono, qui di seguito, le possibili modifiche valide per gli impianti di radiodiffusione sia sonora che televisiva, intendendo che la presente lettera sostituisce quanto già fatto presente con la precedente prot. n. DCSR/4/5/PN/0025340 del 01.06.93, relativamente alla radiodiffusione sonora:

- 1) modifiche che non richiedono alcuna autorizzazione, ma per le quali occorre dare comunicazione ai competenti Circoli delle Costruzioni T.T.;
- 2) modifiche per le quali è necessaria l'autorizzazione e che possono non incidere o che incidono sulla funzionalità tecnico-operativa degli impianti.

Appartengono al primo caso:

- a) la dismissione degli impianti di radiodiffusione e/o di collegamento;
- b) la riduzione di potenza degli apparati (punto 55 della scheda tecnica B);
- c) la sostituzione del trasmettitore e/o del sistema radiante con altro/i delle stesse caratteristiche, anche se di marca diversa (punto 56 e 84 delle schede tecniche B e C, rispettivamente);
- d) la modifica della frequenza di ricezione degli impianti di radiodiffusione e/o di quella degli impianti di collegamento (punti dal 58 al 68 della scheda tecnica B) con altra frequenza, il cui impianto sia stato censito ed eventualmente modificato dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale sia stato acquistato (art.32, commi 3 e 2, della legge 223/90).

La dismissione dell'impianto o la riduzione della potenza di cui ai suddetti punti a) e b), una volta effettuate, devono intendersi avvenute definitivamente; inoltre, le eventuali interferenze che dovessero derivare all'impianto dalla avvenuta riduzione della potenza non sono protestabili.

Si considerano riferibili al secondo caso:

A) per quelle non incidenti sulla funzionalità tecnico-operativa:

- a) la modifica della frequenza di trasmissione degli impianti di collegamento quando:
 - si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni;
 - necessita il cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (es.: sfratto, finita locazione, ecc.) (art.6, comma 2, della legge 422/93);
 - occorre variare la struttura di interconnessione a seguito di acquisizione o di

cessione di impianti di radiodiffusione e/o di collegamento, ovvero di intere aziende di radiodiffusione (combinato disposto art.1, comma 2 e art.6, comma 2, della legge 422/93);

b) la modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione, nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario; tale modifica può effettuarsi se ricorrono casi analoghi a quelli esemplificati sub a).

B) per quelle incidenti sulla funzionalità tecnico-operativa:

- la modifica:

a) della frequenza di trasmissione dell'impianto di radiodiffusione;

b) della potenza di apparato, nel caso di aumento della stessa (punto 55 della scheda tecnica B);

c) del sistema radiante dell'impianto di radiodiffusione (scheda tecnica C);

d) della ubicazione dell'impianto di radiodiffusione;

- l'attivazione di nuovi impianti di collegamento da utilizzare per interconnettere impianti di radiodiffusione e/o di collegamento, a seguito di acquisizioni.

Resta inteso che, fermo restando quanto previsto dall'art.6, comma 2 della legge 422/93, tutte le modifiche di cui al suddetto punto B) possono essere effettuate purché siano sostanzialmente coincidenti le aree di servizio interessate.

E' peraltro opportuno sottolineare che la modifica dell'ubicazione dell'impianto, di cui al punto d), dovrebbe essere una soluzione da adottare solo in casi estremi e, comunque, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e ambientali.

Per l'attivazione di nuovi impianti di collegamento, si dovrà prima far ricorso ai collegamenti offerti dalla rete pubblica di telecomunicazioni e poi, eventualmente, nella indisponibilità di questa, si potrà autorizzare l'installazione di nuovi impianti.

In tal caso, compatibilmente con la lunghezza della tratta del collegamento da realizzare, si dovranno preferibilmente impiegare ponti radio funzionanti nelle seguenti bande di frequenza previste dal D.M. 31.1.1983:

per la radiodiffusione sonora:

- 21,2-23 GHz; (in questa banda il servizio fisso è in condivisione con il servizio mobile e, limitatamente ad alcune porzioni di banda, con altri servizi, quali l'esplorazione della terra via satellite, la ricerca spaziale e la radioastronomia);
- 17,3-17,7 GHz, stabilita dal D.M. 9.5.90);

per quella televisiva:

- 10,3-10,45 GHz, 10,5-10,68 GHz e 14,250-14,550 GHz, per le quali sono state emanate normative tecniche riguardanti le omologazioni degli apparati ricetrasmittenti (D.M. 19.7.1988 e D.M. 7.10.1986, rispettivamente);
- 21,2-23 GHz.

Altre collocazioni si possono trovare in altre bande indicate dalle note 73, 95, è 114 allegate al suddetto D.M. 31-1-1983, previo coordinamento da parte di questo Ministero.

Premesso quanto sopra, si rammenta che per le modifiche di cui al suddetto punto 2), delle quali dovranno essere inviate a questa Direzione Centrale le relative schede tecniche di aggiornamento, i Circoli delle Costruzioni T.T., competenti per territorio, dovranno apporre, su ciascuna scheda recante la variazione, la dicitura debitamente datata, timbrata e firmata: "Vista la conformità all'autorizzazione concessa".

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ing. F.Avanzi)